



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 17

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 14 maggio 2012

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A442 - ASSOFORT/ADR-SERVIZI AEROPORTUALI	
<i>Provvedimento n. 23519</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	11
C7360 - SNAI/RAMI DI AZIENDA	
<i>Provvedimento n. 23522</i>	11
C11434 - ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY/ALTOMONTE FV	
<i>Provvedimento n. 23523</i>	16
C11532 - H3G/RAMO DI AZIENDA DI GENERAL COSTRUZIONI	
<i>Provvedimento n. 23525</i>	23
C11578 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT/RAMO DI AZIENDA DI FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO	
<i>Provvedimento n. 23526</i>	27
C11581 - QATAR HOLDING/SMERALDA HOLDING	
<i>Provvedimento n. 23527</i>	30
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	33
AS933 - APPLICAZIONE DI INCENTIVI ALL'IMMISSIONE DI BIOCARBURANTI REALIZZATI DAL GRASSO ANIMALE	33
AS934 - COMUNE DI PENNE (PE) - SERVIZI DI IGIENE URBANA	35
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	36
PS7830 - VODAFONE-DONAZIONE DI 1 EURO ALLA FONDAZIONE VODAFONE	
<i>Provvedimento n. 23515</i>	36

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A442 - ASSOFORT/ADR-SERVIZI AEROPORTUALI

Provvedimento n. 23519

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni trasmesse dall'Associazione Nazionale Fornitori Trasporti - Assofort in data 31 ottobre 2011, successivamente integrate in data 11 gennaio 2012;

VISTE le informazioni trasmesse dalla società Aeroporti di Roma S.p.A. in data 23 gennaio 2012;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Il 31 ottobre 2011 è pervenuta all'Autorità una segnalazione da parte dell'Associazione Nazionale Fornitori Trasporti - Assofort circa un comportamento asseritamente abusivo posto in essere dalla società Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito, ADR) nei confronti di due imprese associate ad Assofort, Hertz Italiana S.p.A. (di seguito, HI) e Nextra S.r.l., quest'ultima di recente fusasi con la società De Montis Holding S.r.l. (di seguito, DMH). Secondo la segnalazione, ADR avrebbe sottoposto HI a reiterate minacce formali di rescindere la convenzione di sub-concessione che consente a quest'ultima di svolgere le proprie attività di autonoleggio all'interno dell'aeroporto di Roma-Fiumicino nel caso in cui HI non avesse corrisposto o fatto corrispondere ad ADR una percentuale sui ricavi di DMH, mandataria di HI per attività di autonoleggio svolte al di fuori dell'area aeroportuale.

II. LE PARTI

2. Aeroporti di Roma S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, concessionaria della gestione totale dell'aeroporto di Roma-Fiumicino ("Aeroporto") e di quello di Roma-Ciampino sulla base della convenzione n. 2820 stipulata con il Ministero dei Trasporti il 26 giugno 1974 (di seguito, Convenzione). Nonostante il Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, abbia previsto l'obbligo di stipulare un contratto di programma sostitutivo della Convenzione, ciò non è ancora avvenuto: la gestione del sistema aeroportuale capitolino, pertanto, continua a essere disciplinata in via convenzionale, compatibilmente alle leggi vigenti. Tra le attività svolte da ADR quale gestore aeroportuale vi sono quelle della pianificazione, progettazione, sviluppo e manutenzione

delle infrastrutture dei due scali, nonché i servizi di assistenza a terra per il traffico merci, oltre alla gestione di attività commerciali; per quanto qui d'interesse, la Convenzione prevede inoltre la facoltà per ADR di sub-concedere aree all'interno dell'Aeroporto per lo svolgimento di attività commerciali da parte di terzi.

Il capitale sociale di ADR è detenuto per circa il 96% da Gemina S.p.A., per un complessivo 3,2% da una serie di enti locali della regione Lazio e per il restante 0,8% dalla Camera di Commercio di Roma. Il fatturato consolidato realizzato nel 2010 da ADR e le sue controllate è stato pari a circa 604 milioni di euro.

3. L'Associazione Nazionale Fornitori Trasporti - Assofort (di seguito, Assofort) è un'associazione avente per scopo la promozione e lo sviluppo del mercato di imprese che offrono beni e servizi alle compagnie di navigazione aerea, marittima, ferroviaria e terrestre. L'associazione è stata costituita da alcune imprese attive nei servizi aeroportuali e di autotrasporto, in particolare HI e una serie di società riconducibili al gruppo facente capo alla De Montis S.p.A., uno dei principali operatori a livello nazionale nei servizi di *catering*.

4. Hertz Italiana S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano facente parte del gruppo Hertz, attivo a livello mondiale nei servizi di autonoleggio. Per quanto qui d'interesse, HI gestisce all'interno dell'Aeroporto in uso esclusivo alcune aree interne con destinazione ad uffici e parcheggi – dove è possibile stipulare contratti di autonoleggio e prendere possesso del mezzo assegnato – sulla base di una convenzione per la sub-concessione di beni demaniali stipulata in data 11 aprile 2011 con ADR (di seguito, Sub-concessione). La presenza commerciale di HI all'interno dell'Aeroporto, peraltro, risale al 2002, sulla base di precedenti convenzioni di sub-concessione stipulate con ADR.

5. De Montis Holding S.r.l. è una società a responsabilità limitata di diritto italiano facente parte del gruppo De Montis e attiva nella fornitura di servizi di vario genere collegati ad attività aeroportuali e portuali. Per quanto qui d'interesse, DMH è mandataria di HI per l'esercizio delle attività di autonoleggio senza conducente contraddistinte dal marchio "Advantage-rent-a-car" (di seguito, Attività Advantage), sulla base di un accordo-quadro stipulato in data 1 settembre 2010.

III. I FATTI DENUNCIATI

6. L'Attività Advantage corrisponde a servizi di autonoleggio senza conducente offerti al pubblico esclusivamente a mezzo di pubblicità in internet – perlopiù in siti dedicati a offerte di viaggi – e svolti a valle della stipula di contratti di autonoleggio secondo modalità informatiche (di seguito, Contratti *online*), senza la disponibilità di infrastrutture fisiche dedicate all'intermediazione commerciale. Avviata nella seconda metà dell'anno 2010, l'Attività Advantage si sta sviluppando rapidamente a livello europeo, seguendo la strategia di appoggiarsi a rimesse operanti nei pressi delle strutture aeroportuali.

7. Tali modalità operative si ripercuotono sulle caratteristiche e i prezzi dei servizi, definiti da Assofort come "*low cost*". Nel caso dell'Aeroporto, per l'esercizio dell'Attività Advantage DMH utilizza una rimessa sita alcuni chilometri di fuori del perimetro del sedime aeroportuale, e alla quale i clienti che, prima del loro arrivo in Aeroporto, hanno stipulato i Contratti *online*, vengono

accompagnati con un mezzo di trasporto collettivo dedicato allo scopo (di seguito, Navetta) dopo essere stati prelevati lungo la viabilità perimetrale dell'Aeroporto, c.d. viabilità *land-side*¹.

8. Secondo quanto segnalato da Assofort, il 3 agosto 2011, pochi mesi dopo l'avvio dell'Attività Advantage da parte di DMH, ADR ha fatto pervenire a HI una formale lettera di contestazione d'inadempimento contrattuale con minaccia di risoluzione della Sub-concessione; medesime contestazioni e minacce sono state reiterate nel corso di un incontro tenutosi il 30 agosto 2011, in un cospicuo scambio di messaggi elettronici intercorso tra rappresentanti delle imprese, in una lettera datata 21 dicembre 2011, e, da ultimo, in un ulteriore incontro tenutosi il 5 marzo 2012.

9. Secondo ADR, alcune imprese di autonoleggio operanti all'interno dell'Aeroporto avrebbero lamentato il fatto che HI, per mezzo di DMH, abbia iniziato a svolgere l'Attività Advantage. A fronte di ciò, ADR ha contestato l'omesso versamento da parte di HI di *royalties* relative all'Attività Advantage, richiamando al proposito la disciplina vigente per tutte le attività commerciali svolte all'interno dell'Aeroporto², di cui la Sub-concessione darebbe concreta esecuzione nell'ambito dei rapporti tra ADR e HI. Secondo tale atto – dal quale, come già anticipato, dipende la disponibilità per HI di spazi commerciali all'interno dell'Aeroporto a mezzo dei quali svolgere le proprie attività di autonoleggio – il corrispettivo versato da HI a ADR è composto da un canone fisso e un importo variabile generato da *royalties* pari a una percentuale dei ricavi indotti dalle attività di autonoleggio, salva una soglia minima annua garantita.

10. Sempre secondo ADR, l'Attività Advantage rappresenterebbe un aggiramento di una disciplina contrattuale, quale quella stabilita dalla Sub-concessione, volta a evitare che HI si avvantaggi di un'attività che – sebbene per esplicita ammissione di ADR si svolga al di fuori del sedime aeroportuale – costituirebbe un'inaccettabile alternativa commerciale a quella svolta da HI all'interno dell'Aeroporto, con conseguente omesso riconoscimento di *royalties* al gestore aeroportuale. ADR, inoltre, ha contestato a HI la mancata autorizzazione da parte sua del servizio di Navetta operante tra la viabilità *land-side* e la rimessa esterna all'Aeroporto.

11. Richiesta di fornire informazioni e chiarimenti al riguardo, ADR ha confermato all'Autorità la propria posizione. La società, in particolare, ha risposto di considerare DMH un mero strumento operativo di HI, la cui condotta danneggerebbe gli autonoleggiatori operanti all'interno dell'Aeroporto che, pur sopportando identici costi operativi rispetto a HI, non maturerebbero invece ricavi esenti da *royalties*. Più in generale, ADR ha sostenuto un proprio diritto a pretendere un equo corrispettivo da chiunque svolga un'attività a fine di lucro nell'ambito dell'Aeroporto. Per quanto riguarda, infine, la legittimità delle contestazioni mosse a HI circa la mancata autorizzazione del servizio di Navetta, ADR ha sostenuto la propria competenza in materia ai sensi di un'ordinanza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito, Enac), n. 9 del 18 aprile 2011.

¹ Secondo il "Glossario per il viaggio" reso disponibile da ADR in internet, per "land-side" è da intendersi la "area dell'aeroporto che precede i controlli di sicurezza e il controllo passaporti in partenza e che segue la sala ritiro bagagli e controlli doganali in arrivo". Tale area, per espressa indicazione di ADR, "non è soggetta a limitazioni di transito" (cfr. <http://www.adr.it/pax-fco-glossario>).

² Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, la società concessionaria della gestione aeroportuale ha diritto a "*consentire (...) l'uso in esclusiva di parti del sedime dei due aeroporti, di locali ed aree site nelle aerostazioni, impianti, aviorimesse ed altri edifici aeroportuali e di ogni altra pertinenza, comprese le aree destinate al rifornimento carburanti e le aree o i locali destinati a servizi di assistenza, ristoro, alloggio ed in genere ad attività commerciali utili al servizio aeroportuale e di introitarne i relativi proventi*". A valle di tale precisa delimitazione dei beni concedibili in sub-concessione, il medesimo

IV. I MERCATI RILEVANTI

12. Ai fini della valutazione della fattispecie in oggetto, anche in coerenza con delimitazioni merceologiche e spaziali desumibili da precedenti casi trattati dall'Autorità³ si ritiene che il mercato rilevante sia quello della messa a disposizione di beni e spazi di uso comune e/o esclusivo necessari per lo svolgimento di servizi commerciali all'interno dell'Aeroporto. Gli effetti delle condotte di ADR sono inoltre suscettibili di prodursi nel mercato dei servizi di autonoleggio senza conducente, dove la stessa non è presente, mentre vi operano sia HI che DMH.

13. Da un punto di vista geografico, il mercato rilevante interessato dalle condotte di ADR, ovvero quello della messa a disposizione di beni e spazi di uso comune e/o esclusivo necessari per lo svolgimento di servizi commerciali all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino, ha dimensione locale, corrispondente all'area dell'Aeroporto rispetto alla quale ADR opera in qualità di monopolista legale ai sensi della Convenzione.

V. VALUTAZIONI

La posizione dominante di ADR

14. Come già sopra ricordato, ADR risulta essere concessionaria in esclusiva della gestione totale dell'Aeroporto sulla base della Convenzione, in forza della quale ADR detiene un monopolio legale nella gestione delle infrastrutture aeroportuali entro i limiti del suo sedime. Quale titolare di diritti esclusivi all'esercizio delle relative attività, ADR opera pertanto in posizione dominante nel mercato della messa a disposizione di beni e spazi di uso comune e/o esclusivo necessari per lo svolgimento di servizi commerciali all'interno dell'Aeroporto.

Il presunto abuso di posizione dominante di ADR

15. Sulle base delle informazioni al momento disponibili, ADR sembra stia ingiustificatamente impiegando il potere che le deriva dal monopolio legale riconosciuto dalla Convenzione rispetto alla gestione dell'Aeroporto. Più in particolare, ADR starebbe commettendo un abuso di posizione dominante consistente nel tentativo d'imporre a HI condizioni ingiustificatamente gravose nella forma di corrispettivi per servizi non resi.

16. Le pressanti richieste inoltrate a HI di versamenti di *royalties* rispetto all'Attività Advantage svolta su mandato di HI stessa da parte di DMH, infatti, attengono ad attività di autonoleggio che si svolgono al di fuori dell'area aeroportuale, e pertanto in quanto tali non associabili alla pretesa di corrispettivi di sorta da parte di ADR, cui nulla compete al riguardo, né in termini di fornitura di servizi/messa a disposizione di beni e spazi, né di conseguenti riconoscimenti di *royalties*. Dalla lettera della Convenzione, infatti, risulta chiaro come la nozione di "ambito" sia corrispondente al perimetro del sedime aeroportuale, e non possa essere da ADR estesa fino a ricomprendere lo svolgimento di attività di servizio, quali le Attività Advantage, all'esterno dello stesso⁴.

articolo riconosce alla società concessionaria "il diritto di pretendere un equo corrispettivo da chiunque svolga nell'ambito dei due aeroporti [Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino] un'attività a fine di lucro".

³ Cfr. provv. n. 19020 del 23 ottobre 2008, A376 - Aeroporti di Roma/Tariffe aeroportuali, § 77.

⁴ Cfr. supra, nota 2.

17. La condotta di ADR è posta in essere attraverso le persistenti minacce nei confronti di HI di risolvere la Sub-concessione da cui dipende la disponibilità per quest'ultima degli spazi necessari all'interno dell'Aeroporto per l'esercizio della propria attività di autonoleggio. Peraltro, nel suo indirizzarsi a HI, ADR intende pure condizionare le attività di un soggetto terzo, DMH, società che, ancorché legata a HI da un rapporto di mandato per lo svolgimento dell'Attività Advantage, risulta essere dotata di una propria autonomia imprenditoriale.

18. A quest'ultimo proposito, merita segnalare come nella prolungata vertenza avviata da ADR nei confronti di HI rientrino contestazioni allo svolgimento del servizio di Navetta da parte di DMH lungo la viabilità *land-side* dell'Aeroporto. Per quanto noto all'Autorità, anche le pretese di ADR circa la disciplina del servizio di Navetta svolto da DMH paiono prive di fondamento. L'ordinanza ENAC richiamata a tal proposito da ADR, infatti, risulta avere solamente disposto variazioni transitorie alla viabilità primaria e secondaria di una parte dell'Aeroporto per ragioni dovute allo svolgimento di una serie di lavori programmati da ADR nel periodo aprile-giugno 2011.

19. Più in generale, le condotte di ADR sono suscettibili d'impedire o limitare la fornitura di servizi *low cost*, pregiudicando lo sviluppo di attività economiche all'esterno dell'Aeroporto in grado di esercitare una benefica pressione concorrenziale sui servizi di autonoleggio già esistenti, con conseguenti benefici per i consumatori. L'Attività Advantage, infatti, sembra comportare tariffe sensibilmente inferiori a quelle di altri operatori di riferimento, e, più in generale, viene svolta secondo modalità innovative.

20. Al proposito, non si può escludere che la condotta adottata da ADR nei confronti di HI e DMH sia volta a indirizzare un più ampio segnale di dissuasione rispetto alla fornitura di servizi di autonoleggio *low cost* nei pressi – ma al di fuori dell'ambito – dell'Aeroporto. Le dinamiche che si registrano nel mercato dell'autonoleggio non sono infatti neutrali per ADR, i cui introiti dipendono anche dalla riscossione di *royalties* commisurate al volume di affari realizzati dai servizi di autonoleggio all'interno dell'Aeroporto.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da Aeroporti di Roma S.p.A. nei confronti di Hertz Italiana S.p.A. e De Montis Holding S.r.l. siano suscettibili di configurare un'ipotesi di abuso di posizione dominante nel mercato della messa a disposizione di beni e spazi di uso comune e/o esclusivo necessari per lo svolgimento di servizi commerciali all'interno dell'aeroporto di Roma-Fiumicino con l'imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose;

RITENUTO altresì che tale ipotetico abuso di posizione dominante determinerebbe ostacoli allo sviluppo di servizi con conseguenti pregiudizi al benessere dei consumatori;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Aeroporti di Roma S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della stessa legge n. 287/90;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla

Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Arnaudo;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti o da persona da essi delegata;

e) che il termine di chiusura dell'istruttoria è fissato al 3 maggio 2013.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C7360 - SNAI/RAMI DI AZIENDA

Provvedimento n. 23522

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società SNAI S.p.A., pervenuta in data 4 novembre 2005;

VISTO il provvedimento n. 14908 del 23 novembre 2005, con il quale l'Autorità deliberava di non avviare l'istruttoria in merito all'operazione di acquisizione, da parte di SNAI S.p.A. di 452 rami d'azienda consistenti in altrettante concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e/o sportive, decisione assunta sulla base del presupposto per cui attraverso le operazioni oggetto di valutazione SNAI S.p.A. assumeva la diretta titolarità di attività che, tuttavia, di fatto già svolgeva per effetto di contratti di *service providing*, per effetto dei quali contratti *"SNAI assume, in luogo dei singoli concessionari, le decisioni strategiche per la gestione dell'attività di raccolta, come la scelta degli eventi su cui accettare le scommesse e le quote pagate agli scommettitori in caso di esatto pronostico"*;

VISTA la sentenza n. 381 del 10 gennaio 2012, comunicata all'Autorità il 14 febbraio 2012, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento dell'Autorità n. 14908 del 23 novembre 2005, *"salvi i doverosi ulteriori atti dell'autorità amministrativa"*, ritenendo non condivisibile il presupposto alla base del provvedimento dell'Autorità, individuato nella sostanziale coincidenza dell'attività del *service provider* con quella della raccolta e gestione delle scommesse in concessione, *"sia perché contrastante con il quadro giuridico di riferimento ai sensi del quale si determina la specificità della disciplina dell'attività in concessione, sia perché non tiene conto dei principi della normativa di settore sulla necessità dell'acquisizione del previo assenso del Ministero competente per il trasferimento delle concessioni"*;

VISTA la richiesta di informazioni inviata a SNAI S.p.A. in data 14 marzo 2012 e la relativa replica di SNAI S.p.A. del 4 aprile 2012;

RITENUTA, pertanto, alla luce delle indicazioni di cui alla sentenza n. 381/2012 del Consiglio di Stato, la necessità di dover provvedere nuovamente alla valutazione dell'operazione così come notificata da SNAI S.p.A. in data 4 novembre 2005;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

SNAI S.p.A. (di seguito, SNAI), società di diritto italiano, è la *holding* dell'omonimo gruppo operante in Italia nella raccolta di giochi e scommesse. In particolare, l'attività di SNAI può schematicamente riferirsi ai seguenti ambiti: gestione diretta di concessioni per la raccolta di

scommesse (ippiche e sportive); *service provider* in favore di soggetti titolari di concessioni (servizi per la raccolta e la promozione delle scommesse); *service and technology provider* per i concessionari del gioco del Bingo (assistenza tecnica, *software*, interconnessione delle sale gioco, consulenze varie, progettazione e realizzazione delle sale); concessionario per la rete di gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento (*new slot machines*); gioco e scommesse a distanza (via internet, telefono, televisione); proprietà e gestione di ippodromi, nonché organizzazione di corse di cavalli e della raccolta di scommesse all'interno degli ippodromi stessi. Al momento dell'originaria comunicazione, del 4 novembre 2005, SNAI risultava controllata da SNAI Servizi S.r.l., il cui capitale sociale era detenuto da circa 220 soci, tra società di persone e società a responsabilità limitata.

Attualmente SNAI risulta soggetta al controllo della società Global Games S.r.l.¹, a sua volta controllata congiuntamente dalle società Global Entertainment S.A. e Global Win S.r.l., ciascuna presente con una partecipazione del 50% nel capitale sociale di Global Games S.r.l.

Nel corso del 2004, il fatturato realizzato in Italia da SNAI è stato di circa 71 milioni di euro, mentre nell'esercizio 2010 SNAI ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato complessivo di [468-700]² milioni di euro.

Oggetto di acquisizione sono 452 rami d'azienda che constano di altrettante concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e/o sportive – segnatamente, 233 concessioni ippiche e 219 concessioni sportive. Tali concessioni fanno capo a 286 soggetti che le esercitano in 253 punti di accettazione scommesse (PAS)³.

Nel 2004, i rami d'azienda in questione hanno realizzato, complessivamente, un fatturato di circa 475 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni in esame avevano ad oggetto l'acquisto di 452 concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive. Per la realizzazione di tali operazioni SNAI aveva sottoposto ai titolari delle concessioni un contratto con il quale detti titolari concedevano a SNAI il diritto di opzione di acquisto delle concessioni ed un contratto di gestione (tramite cui SNAI, una volta divenuta titolare della concessione, si impegnavo ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle concessioni, del personale, degli immobili e degli altri beni strumentali alla raccolta già utilizzati dal titolare cedente).

I contratti di opzione, da esercitarsi quest'ultima entro il 28 febbraio 2006, prevedevano che, al verificarsi delle condizioni sospensive (ottenimento delle rilevanti autorizzazioni ministeriali e pronunciamento dell'Autorità di non avvio dell'istruttoria), SNAI e ciascun titolare sottoscrivessero un contratto di cessione del ramo d'azienda.

¹ Cfr. provv. n. 22179 del 2 marzo 2011, C10938 - *GLOBAL GAMES/SNAI*, in Boll. n. 9/11.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Nell'ambito di un medesimo locale due concessioni possono far capo a due soggetti distinti.

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

In via preliminare, si rileva che le operazioni in esame sono oggetto di trattazione unitaria in ragione della loro connessione soggettiva e oggettiva. Si osserva, infatti, sotto il profilo soggettivo, che le operazioni sono compiute dalla medesima società e, in relazione al profilo oggettivo, che tutti i rami d'azienda di cui si prospetta l'acquisizione constano di concessioni per la raccolta di scommesse (ippiche o sportive).

Le operazioni comunicate, in quanto comportavano l'acquisizione del controllo di 452 rami d'azienda costituiscono concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90⁴.

Esse rientravano nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed erano soggette, nel loro complesso, all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nel 2004, anno precedente alla notifica dell'operazione, superava i 421 milioni di euro, soglia di fatturato allora vigente.

IV. VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI

L'operazione in esame interessa il mercato della raccolta di giochi e scommesse, avente dimensione nazionale. I giochi e le scommesse sono stati ritenuti appartenere al medesimo mercato in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dell'elasticità della domanda e della sostituibilità sul versante dell'offerta. Le diverse tipologie di giochi e scommesse esistenti, infatti, si presentano allo scommettitore come variazioni del medesimo servizio che, pur dotate di specificità, si dispongono sostanzialmente in un "continuum", al quale risulta impossibile applicare rigide compartimentazioni⁵.

In particolare, al momento dell'originaria notifica SNAI svolgeva attività di gestione e raccolta di giochi e scommesse e, in particolare, di concorsi pronostici a base sportiva, Tris, scommesse ippiche e sportive, Bingo e apparecchi da intrattenimento. SNAI gestiva la raccolta di scommesse ippiche e sportive in virtù di contratti di *service providing*⁶ conclusi con titolari di concessioni per la raccolta di tali tipologie di giochi.

Attualmente SNAI è attiva nei seguenti segmenti: i) titolarità di concessioni per la raccolta di scommesse (ippiche e sportive); ii) *service provider* in favore di soggetti terzi titolari di concessioni; iii) *service and technology provider* per i concessionari del gioco del Bingo; iv) concessionario dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse; v) raccolta di giochi e scommesse a distanza; vi) proprietà e gestione di ippodromi, nonché organizzazione di corse di cavalli e della raccolta di scommesse all'interno

⁴ Considerato che, in alcuni casi, SnaI acquisisce due o più rami d'azienda dal medesimo soggetto giuridico, le acquisizioni in esame danno luogo a 161 concentrazioni. Le operazioni effettuate in un periodo di due anni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti giuridici configurano, infatti, un'unica concentrazione (cfr. parte I, sezione B del Formulário relativo alle modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese).

⁵ Cfr., tra gli altri, provv. n. 19034 del 23 ottobre 2008, C9683 - *Sisal Match Point/Ramo D'azienda Di Agenzia Ippica Winner*, in Boll. n. 40/08; provv. n. 13780 del 25 novembre 2004, I570 - *Accordi nel mercato dei giochi e delle scommesse*, in Boll. n. 50/04; sentenza TAR Lazio, Sez. I, del 30 novembre 2005, n. 12726, relativa al citato caso I570.

⁶ Ossia fornitura di servizi di supporto alla raccolta e alla promozione delle scommesse.

degli ippodromi stessi; vii) progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni *hardware* e *software* dedicati all'attività di accettazione di giochi e scommesse.

Nel 2004 il valore complessivo della raccolta di giochi e scommesse in Italia ammontava a circa 21 miliardi di euro.

Su tale mercato, al momento della presente operazione SNAI deteneva una quota, espressa in valore, pari al 13,7% dell'intero mercato, mentre al complesso dei rami d'azienda oggetto di acquisizione era attribuibile una quota congiunta pari al 6,5%. Nello stesso mercato erano presenti altri qualificati e consolidati operatori, come Lottomatica, al quale era allora attribuibile una quota pari al 46,8%, e Sisal, presente con il 19,8%. Peraltro, ai fini della valutazione della presente operazione deve anche rilevarsi la circostanza per cui la scadenza dei titoli concessori oggetto di acquisizione è prossima (30 giugno 2012).

Inoltre, la presente valutazione non può prescindere dai significativi mutamenti, anche normativi, intervenuti successivamente alla realizzazione delle operazioni in esame, i quali hanno profondamente mutato lo scenario concorrenziale presente al momento della notifica delle operazioni stesse.

In tal senso, infatti, deve rilevarsi come nel mercato in questione si sia assistito, negli ultimi anni, da un lato, allo sviluppo del gioco a distanza e, dall'altro, alla diffusione degli apparecchi da intrattenimento nonché all'aggiudicazione di un ampio numero di diritti per la raccolta di scommesse ippiche e sportive sul territorio nazionale. Contestualmente, proprio nel segmento della raccolta di scommesse oggetto della presente valutazione, si è registrato l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, anche stranieri (tra questi, William Hill, Ladbroke, Merkur, Intralot ed Eurobet), a seguito dell'aggiudicazione dei diritti banditi nel 2006 e nel 2009. Tale circostanza ha di fatto determinato un significativo ridimensionamento degli operatori storici del segmento della raccolta delle scommesse (tra i quali la stessa SNAI); conseguenza di tale ridimensionamento è stata, tra l'altro, una certa frammentazione del segmento delle scommesse, al punto che il primo operatore (Lottomatica) detiene attualmente una quota stimabile intorno al 16%⁷.

A ciò si aggiunga il prossimo ampliamento del mercato, riconducibile al Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 37, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto una nuova procedura di selezione per ulteriori 7.000 diritti di gioco resasi necessaria anche in vista della prossima scadenza (30 giugno 2012) delle concessioni aggiudicate con il Bando 2000.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che le operazioni di concentrazione in esame non siano in grado di modificare significativamente le dinamiche competitive presenti, a livello nazionale, sul mercato dei giochi e delle scommesse.

RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non hanno determinato al momento della loro realizzazione, né risultano idonee a determinare oggi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

⁷ Stima di SNAI.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11434 - ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY/ALTOMONTE FV*Provvedimento n. 23523*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società Enel Green Power & Sharp Solar Energy. S.r.l. pervenuta il 28 dicembre 2011;

VISTA la propria delibera del 18 gennaio 2012, notificata in data 31 gennaio 2012, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento nei confronti della società Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l. per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria difensiva della società Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l. , pervenuta in data 2 marzo 2012, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 689/81;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l. (di seguito, ESSE) è una società dedicata allo sviluppo, progettazione, costruzione, detenzione e gestione di impianti fotovoltaici. ESSE è controllata congiuntamente da Enel Green Power S.p.A. (di seguito, EGP), società del gruppo Enel che opera nel settore delle energie rinnovabili, e dal gruppo Sharp, attivo a livello mondiale nella realizzazione di prodotti *high tech* e di componenti elettronici. In particolare, EGP ed il gruppo Sharp, quest'ultimo nella misura del 40% attraverso Sharp Corporation e del 10% attraverso la controllata italiana Sharp Electronics Italy S.p.A. (di seguito Sharp Italy), detengono ciascuno una quota societaria in ESSE pari al 50%.

Nel 2010 il fatturato del gruppo Enel e del gruppo Sharp in Italia sono stati pari, rispettivamente, a 30,8 miliardi di euro e 455,6 milioni di euro, mentre ESSE non ha realizzato alcun fatturato.

Altomonte FV S.r.l. (di seguito, Altomonte) è una società titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica, della potenza

massima di 20 MW nel territorio del Comune di Altomonte (Cosenza). Il capitale sociale di Altomonte, a far data dal 30 dicembre 2010, è detenuto da ESSE, e dunque la società è controllata congiuntamente da EGP e dal gruppo Sharp.

Antecedentemente a tale data, Altomonte era interamente posseduta da EGP.

Nel 2010 Altomonte non ha realizzato alcun fatturato.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di ESSE, del capitale sociale di Altomonte, società posseduta al 100% da EGP fino al 30 dicembre 2010.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto ha comportato il passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell'operazione (472 milioni di euro).

Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l'operazione di concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione.

IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI

Le principali argomentazioni addotte da ESSE in merito all'omessa comunicazione preventiva dell'operazione in esame sono contenute nella memoria difensiva e sono sintetizzate di seguito.

Sull'elemento oggettivo dell'infrazione

ESSE non ha sollevato argomenti in merito all'effettiva tardività della comunicazione. Tuttavia, ESSE ha evidenziato i limitati effetti negativi dell'omissione, atteso che l'operazione non pregiudica l'assetto concorrenziale del mercato. La modesta incidenza dell'operazione in esame sotto il profilo concorrenziale è data in primo luogo dalla modesta quota di mercato detenuta da Altomonte nel mercato interessato dall'operazione, ampiamente inferiore al punto percentuale. Inoltre, né la società acquirente (ESSE) né la società acquisita (Altomonte) avevano realizzato alcun fatturato al momento in cui è stata perfezionata l'operazione. ESSE ha inoltre evidenziato che Altomonte ha iniziato ad operare sul mercato tre mesi dopo il perfezionamento dell'operazione, ovvero a marzo 2011.

Sull'elemento soggettivo dell'infrazione

In relazione all'omissione contestata, la parte esclude qualsiasi profilo di intenzionalità e di volontà di eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità. A riprova di ciò, essa invoca la spontaneità della comunicazione che ESSE, seppure ad operazione oramai conclusa, ha

effettuato non appena accortasi dell'errore e comunque prima che l'Autorità ne avesse avuto conoscenza.

Tutto ciò provverebbe la totale buona fede della parte e sarebbe indice del fatto che la condotta omissiva non sia dipesa dalla volontà di sottrarsi al controllo preventivo quanto, piuttosto, da una mera distrazione nella fase di progettazione e realizzazione della concentrazione.

In particolare, ESSE sostiene che nel mese di dicembre 2011 la società, nel pianificare nuove operazioni di acquisizione ha accertato, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva relativa all'acquisizione della società *target*. ESSE ha quindi provveduto senza indugio ad informare l'Autorità, procedendo alla relativa comunicazione. La parte sostiene che l'errore involontario è almeno in parte dipeso dal fatto che la società Altomonte era già stata oggetto di precedente comunicazione da parte di EGP- società che esercita insieme a Sharp, il controllo congiunto su ESSE- a valle della quale l'Autorità aveva adottato un provvedimento di non avvio di istruttoria¹. Tale circostanza, in assenza di un coinvolgimento delle competenti funzioni aziendali, ha indotto ESSE a ritenere non necessaria una nuova comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90.

Coerentemente con la tesi secondo cui l'omessa comunicazione costituisca un errore involontario, ESSE ha evidenziato che, a seguito della comunicazione tardiva in oggetto, ha successivamente provveduto ad effettuare in modo rituale la comunicazione di ulteriori quattro operazioni di concentrazione².

Sul trattamento sanzionatorio

In ragione dell'assenza di effetti concorrenziali dell'operazione, della spontaneità della, seppur tardiva, comunicazione, insieme alla mancanza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell'Autorità, la parte ritiene che l'infrazione commessa non possa ritenersi grave e, di conseguenza, sussistano tutte le condizioni affinché l'Autorità decida di non applicare alcuna sanzione od, eventualmente, che quest'ultima sia fissata in misura minima.

V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Dagli atti del procedimento risulta che l'operazione di concentrazione è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, violando l'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

Sull'elemento oggettivo dell'infrazione

La parte ha sottolineato come l'operazione di concentrazione tardivamente notificata non sia idonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Tale considerazione, pur non rilevando né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicabilità della relativa sanzione, sarà considerata in

¹ Cfr. caso C10399- *ENEL GREEN POWER/ALTOMONTE FV*, provv. del 13 gennaio 2010 n. 20684 in Boll. n. 2/10.

² Cfr. caso C11438 - *ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY/SORGENTE SOLARE CALABRIA*, provv. del 18 gennaio 2012 n. 23227 in Boll. n. 3/12; caso C11445- *ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY/PAGLIA LONGA DUE*, provv. del 31 gennaio 2012 n. 23270 in Boll. n. 5/12; C11454 - *ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY/AGATOS GREEN POWER TRINO*, provv. dell' 8 febbraio 2012 n. 23291 in Boll. n. 6/12; C11458 - *ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY/SOCIETA' ENERGETICA VIBONESE*, provv. dell' 8 febbraio 2012 n. 23294 in Boll. n. 6/12.

sede di quantificazione di tale sanzione. In effetti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

Sull'elemento soggettivo dell'infrazione

Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano a ritenere scarsamente possibile l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, l'articolo 3 della legge n. 689/81 prevede la responsabilità per un'azione od omissione cosciente e volontaria, *“sia essa dolosa o colposa”* e, nel caso di specie, la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa.

L'obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto (ESSE nel caso di specie) che direttamente acquisisce il controllo dell'impresa interessata dall'operazione di concentrazione e, solo in via sussidiaria, sui soggetti che lo controllano. Di conseguenza, nel caso in esame la responsabilità della mancata comunicazione deve essere attribuita alla società ESSE.

Irrogazione della sanzione e sua determinazione

Pertanto, accertata la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, si ritiene di dover procedere all'irrogazione della sanzione come previsto dall'articolo 19, comma 2, della medesima legge.

A tal fine, secondo l'articolo 11³ della legge n. 689/81⁴, occorre fare riferimento *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche”*.

In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere restrittivi.

In merito all'azione riparatrice svolta dal responsabile dell'infrazione, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione tardiva operata dalla parte.

Quanto alla durata, nel caso di specie il ritardo non risulta eccessivamente elevato, essendo pari a circa un anno.

VI. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare, che rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili. L'energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e quindi il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso.

³ Relativo ai “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

⁴ Recante “Modifiche al sistema penale”.

Dal punto di vista geografico, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovraregionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell'offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell'energia elettrica⁵. In considerazione della localizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui è titolare la società target, il mercato geografico è quello della macrozona Sud.

Effetti dell'operazione

Nella macrozona Sud, Enel attualmente detiene una quota di mercato nell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, in termini di capacità installata, pari al 46% circa. ESSE, e di conseguenza il gruppo Sharp, che ad oggi opera nel mercato rilevante attraverso la *joint venture* con EGP, non è ancora attiva nel mercato interessato dall'operazione in oggetto.

L'impianto fotovoltaico oggetto dell'operazione in esame comporterà per le parti un incremento marginale della propria quota di mercato, in misura largamente inferiore all'1%. Ne discende dunque che l'operazione comunicata non è idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali presenti nel mercato di riferimento.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato dall'impresa di cui era prevista l'acquisizione, per il periodo al quale l'operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta, realizzata in data 30 dicembre 2010, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione, realizzata in data 30 dicembre 2010, non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che pertanto l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per le operazioni tardivamente comunicate, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione del soggetto responsabile dell'infrazione contestata, che l'operazione di concentrazione è consistita nell'acquisizione del controllo della società Altomonte FV S.r.l. da parte Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della sopraindicata società Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:

⁵ Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, febbraio 2005, in Boll. n. 6/05.

- i) la scarsa probabilità che sussista dolo da parte dell'agente;
- ii) la spontaneità della comunicazione, seppur tardiva;
- iii) la modesta incidenza concorrenziale dell'operazione in esame;
- iv) il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all'Autorità dell'avvenuta operazione (pari all'incirca ad un anno);

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l. nella misura di 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione non comunicata, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell'operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

alla società Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di euro 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo della società Altomonte FV S.r.l..

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento, la società Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11532 - H3G/RAMO DI AZIENDA DI GENERAL COSTRUZIONI*Provvedimento n. 23525*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società H3G S.p.A., pervenuto in data 1° marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 16 marzo 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 12 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società General Costruzioni S.r.l. (di seguito, General Costruzioni), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "Le Vele" di Quartucciu (CA).

La società General Costruzioni ha per oggetto, tra l'altro, l'acquisto, la vendita, lo scambio, l'affitto, il leasing non finanziario, la locazione e il comodato aventi per oggetto immobili, terreni e fabbricati, edifici civili e commerciali; la costruzione, il rinnovo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici industriali, commerciali o ad uso residenziale.

General Costruzioni è controllata interamente da Shopville Le Gru S.r.l.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di General Costruzioni non è disponibile.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di cinque anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

Nell'ambito dell'operazione è previsto un patto di non concorrenza in base al quale H3G si impegna, per la durata del contratto di affitto più un anno successivo alla sua cessazione, a non svolgere attività in concorrenza con la gestione del ramo d'azienda oggetto della presente operazione, entro una zona compresa in un raggio di cinque chilometri in linea d'aria dal perimetro esterno del Centro Commerciale Le Vele.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza assunto da H3G non costituisce una restrizione accessoria all'operazione in esame in quanto, come regola generale, le restrizioni poste a beneficio del venditore non sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005.

nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale².

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1945 punti vendita³. All'esito della presente operazione, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata in misura marginale.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G⁴. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 12 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, infine, che il patto di non concorrenza sopra descritto, posto a carico dell'affittuario, non costituisce oggetto della presente delibera in quanto restrizione non accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

² Cfr. provv. n. 19987 del 18 giugno 2009, C10063 – *MONDO WIND/PHONE*, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591 del 13 luglio 2011, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, in Boll. n. 28/11.

³ Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita *multibrand*.

⁴ Cfr. C11076 cit..

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11578 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT/RAMO DI AZIENDA DI FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO*Provvedimento n. 23526*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Manutencoop Facility Management S.p.A., pervenuta in data 6 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito, MFM) è una società attiva nel settore dell'integrated *facility management* e in particolare nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria. MFM fa parte del gruppo Manutencoop guidato dalla società Manutencoop Società Cooperativa (di seguito, MSC). MSC, a sua volta, è una società partecipata da circa 620 soci lavoratori e circa 750 soci sovventori. Sulla base delle rilevanti disposizioni normative con riferimento ai soci lavoratori nonché delle disposizioni statutarie in relazione ai soci sovventori, nessuno dei soci può esercitare il controllo di MSC. Il gruppo Manutencoop è attivo nei settori dell'Integrated *Facility Management*, nella prestazione di servizi ambientali e nelle attività di vendita immobiliare.

Nel 2010 il gruppo Manutencoop ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 1,14 miliardi di euro, di cui circa [1-2]¹ miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto di acquisizione è un ramo di azienda della Fondazione Opera San Camillo. . Il ramo di azienda oggetto di acquisizione è costituito da un complesso di beni organizzati per l'esercizio dei servizi di sanificazione e pulizia di immobili e di impianti. Allo stato attuale, il ramo d'azienda svolge i servizi summenzionati in favore degli impianti e macchinari situati all'interno della Casa di Cura San Camillo sita in Forte dei Marmi (LU). Fanno inoltre parte del ramo d'azienda oggetto di acquisizione i rapporti di lavoro con i dipendenti preposti allo svolgimento della menzionata attività.

La Fondazione Opera San Camillo, è fondazione di diritto canonico senza fini di lucro costituita nel 2006, riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2008, ed attiva nella gestione di attività e servizi sanitari, assistenziali e sociali, ivi compresa l'attività di ricerca scientifica. In aggiunta, la Fondazione svolge attività di solidarietà sociale anche attraverso interventi di sostegno e aiuti economici a favore di soggetti svantaggiati, ovvero componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

In base ad una valutazione di stima delle parti, il valore dei servizi realizzati interamente in Italia dal ramo di azienda oggetto di acquisizione è stato pari per l'anno 2010 a circa [*inferiore a 1 milione di*] euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di MFM, del ramo d'azienda della Fondazione Opera San Camillo sopra descritto.

Il ramo d'azienda oggetto di acquisizione, per effetto dell'operazione, entrerà a far parte della struttura di MFM e sarà diretto alla fornitura di servizi di pulizia in favore della Casa di Cura San Camillo nonché, seppur in minor misura, alla fornitura di analoghi servizi in favore di soggetti terzi.

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello in cui è presente il ramo d'azienda oggetto di acquisizione attivo nell'ambito dei servizi di pulizia e sanificazione di immobili. Tale attività, sulla base di vari precedenti dell'Autorità, rientra nell'ambito del *facility management* con il quale si individua il complesso dei servizi integrati di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati negli immobili (impianti termici, elettrici, idraulici, telefonici, antincendio, ascensori e simili), delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze (cortili, giardini, ecc...), i servizi alle persone (pulizie, sicurezza, *catering* e simili) e i servizi di supporto alle attività di ufficio (gestione di archivi, ecc...)². La richiesta di tali servizi si è sviluppata recentemente per lo più nel settore terziario e industriale, sensibile a interventi migliorativi della economicità gestionale, attraverso la domanda di servizi integrati nell'ambito di un unico programma contrattuale. L'offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale.

In considerazione della struttura della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitano l'esercizio dell'attività ad un ambito locale, la dimensione geografica del mercato del *facility management* può comprendere l'intero territorio nazionale³.

² Cfr. provv. n. 22774 del 7 settembre 2011, C11221 - *Manutencoop Facility Management/Telepost*, in Boll. n. 40/11.

³ Cfr. C11221 cit..

Dalle informazioni rese dalla parte notificante, risulta che, nel mercato sopra descritto, il gruppo Manutencoop detiene una quota inferiore al 3% mentre il ramo d'azienda oggetto di acquisizione detiene una quota inferiore all'1%.

Considerata la posizione delle parti, i marginali incrementi apportati dall'operazione, nonché la presenza di ulteriori concorrenti, l'operazione in esame non appare suscettibile di produrre effetti di rilievo sulla concorrenza nel mercato così come sopra individuato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11581 - QATAR HOLDING/SMERALDA HOLDING

Provvedimento n. 23527

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Qatar Holding LLC, pervenuta in data 13 aprile 2012;

I. LE PARTI

Qatar Holding LLC (di seguito, QH e, congiuntamente alle proprie controllate, Gruppo QH), costituita secondo il diritto dello Stato del Qatar, è una *holding* che investe a livello internazionale in partecipazioni strategiche private e pubbliche nonché in altri investimenti diretti. La strategia di investimento di QH e del Gruppo QH è incentrata su diversificazione, sviluppo e valorizzazione del proprio portafoglio di partecipazioni, attraverso investimenti in un'ampia gamma di settori, inclusi quelli relativi a istituzioni finanziarie, beni di largo consumo e commercio al dettaglio, proprietà immobiliari, telecomunicazioni, tecnologie e media, agricoltura e beni di varia natura.

Il fatturato consolidato realizzato da QH nel 2010 è risultato pari a circa [9-10]¹ miliardi di euro, di cui [700-1.000] milioni di euro per vendite effettuate nell'Unione Europea mentre non è stato realizzato alcun fatturato in Italia.

Smeralda Holding S.r.l. (di seguito, Smeralda e congiuntamente alle proprie controllate Gruppo Target) è una *holding* che controlla, direttamente o indirettamente, una serie di società che svolgono la propria attività esclusivamente in Sardegna. Il gruppo Target è prevalentemente attivo: i) nel settore delle attività alberghiere, per mezzo di Sardegna Resorts S.r.l.; ii) nella gestione di marine turistiche, per mezzo di Porto Cervo Marina S.r.l.; e iii) nella gestione di campi da golf, per mezzo di Pevero Golf S.r.l..

Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Target nel 2011 interamente in Italia è stato pari a circa [47-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di QH, per il tramite di una società veicolo QH Smeralda Investment S.r.l., dell'intero capitale sociale di Smeralda. A seguito del perfezionamento dell'operazione citata, QH gestirà tutte le attività del Gruppo Target in esclusiva ad eccezione dell'attività alberghiera che sarà co-gestita con Starwood EAEME License and Service Corporation BVBA.²

Pertanto, a seguito dell'operazione in esame, QH acquisirà il controllo esclusivo di Smeralda.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza nelle informazioni.

² L'attività alberghiera è infatti allo stato co-gestita da Sardegna Resorts S.r.l. e Starwood EAEME License and Service Corporation BVBA, in forza di contratti di gestione valutati nell'ambito dell'operazione di concentrazione C5825 - *Smeralda-Starwood Italia/Sardegna Resorts*, provv. n. 11925 del 17 aprile 2003, in Boll. n. 16-17/03.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I settori economici interessati dall'operazione in esame sono quelli: i) dell'attività alberghiera; ii) della gestione di marine turistiche; iii) e della gestione di campi da golf.

Nell'ambito del settore di cui al punto i) possono essere individuati una pluralità di distinti mercati del prodotto con riferimento alle differenze esistenti tra i vari esercizi alberghieri in relazione alla tipologia, alle dimensioni, ai servizi offerti, alla dislocazione e ai prezzi. In particolare, può essere individuato un mercato degli alberghi di fascia alta o alberghi a quattro/cinque stelle³, che costituisce il mercato interessato dall'operazione in esame. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato, essa assume carattere locale, in base al principio di carattere generale secondo cui, quando il consumatore deve scegliere in quale albergo alloggiare, egli è portato a privilegiare gli alberghi «ragionevolmente vicini» al luogo in cui è diretto⁴. Ne deriva che il mercato geografico rilevante corrisponde essenzialmente al territorio del comune di destinazione, al quale si possono aggiungere le località limitrofe quando queste siano ben collegate con il comune di destinazione⁵. In principio il mercato geografico dovrebbe essere limitato al comune di destinazione solo quando si tratti di una grande città⁶, in relazione alla quale è spesso importante trovare una sistemazione vicino al centro e non conviene alloggiare lontano dal comune. Al contrario, la dimensione geografica si estende fino a comprendere anche le località limitrofe quando queste siano ben collegate al comune di destinazione, che può dunque essere raggiunto senza troppe difficoltà⁷. La Sardegna, tuttavia, può essere considerata come un'ulteriore eccezione, dal momento che, per le ragioni prevalentemente turistiche che sono a fondamento della domanda, il cliente-turista è generalmente più flessibile nella scelta dell'area di destinazione, e di conseguenza egli considera come sostituibili una gamma di alberghi localizzati su un'area più vasta di quella comunale. Per tutte queste ragioni, si ritiene che la dimensione geografica del mercato possa essere alternativamente l'intero territorio della Sardegna oppure la più ristretta area della Costa Smeralda. La mancanza di apprezzabili effetti anticoncorrenziali induce a lasciare aperto e non definito tale aspetto.

³ Cfr. provv. n. 7582 del 7 ottobre 1999, C3664, *SOCIETÀ ITALO FRANCESE ALBERGHI/HOTEL DELTA*, in Boll. n. 40/99.

⁴ provv. n. 3596 del 31 gennaio 1996, C2299 – *Gemeaz Cusin/Sifalberghi*, in Boll. n. 5/96.

⁵ Si vedano provv. n. 14659 del 25 agosto 2005, C7221 – *Michele Amari/CIGA*, in Boll. n. 32-33-34/05; provv. n. 11925 del 17 aprile 2003, C5825 – *Smeralda-Starwood Italia/Sardegna Resorts*, in Boll. n. 16-17/03.

⁶ Si veda, in questo senso, provv. n. 11897 del 10 aprile 2003, C5804 – *Dorchester Group/Hotel Principe*, in Boll. n. 15/03.

⁷ Ad esempio, nel caso *Gemeaz Cusin/Sifalberghi* citato, l'Autorità ha ritenuto che il mercato geografico rilevante fosse rappresentato «dal comune di Bologna e località limitrofe».

Con riferimento alla gestione di marine turistiche la parte notificante ritiene che tale attività comprenda la fornitura di servizi nei porti turistici quali assistenza all'ormeggio, affitto di posti barca, pilotaggio, disormeggio, rimorchio, servizi di vigilanza ed antincendio, erogazione di benzina, somministrazione di acqua, energia elettrica, servizi radio e telefonici, nonché ulteriori servizi e strutture collegati. La dimensione geografica del mercato citato è, a detta della parte, almeno regionale.

Ad ogni modo sia dal punto di vista merceologico che geografico, non è necessario procedere ad un'esatta definizione del mercato interessato atteso che comunque la valutazione dell'operazione non muterebbe.

Analoghe considerazioni valgono in relazione al mercato in cui rientra la gestione dei campi da golf la cui definizione, sia dal punto di vista merceologico che geografico, può essere lasciata aperta, in ragione dell'assenza di criticità concorrenziali riferite all'operazione di cui si tratta.

Il Gruppo Target è presente in tutti i mercati individuati con quote comunque inferiori al 5% e, segnatamente, nel mercato degli alberghi di fascia alta in Sardegna con una quota pari a circa il [1-5%], nel mercato della gestione di marine turistiche in Sardegna con una quota del [1-5%] e nel mercato della gestione di campi da golf a livello nazionale con una quota [inferiore all'1%].

Considerato che QH non è attiva in nessuno dei mercati citati, si ritiene che l'operazione comunicata, risolvendosi nella sostituzione di un operatore con un altro, non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS933 - APPLICAZIONE DI INCENTIVI ALL'IMMISSIONE DI BIOCARBURANTI REALIZZATI DAL GRASSO ANIMALE

Roma, 3 maggio 2012

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Ministro dello Sviluppo Economico e
delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'Autorità ha ricevuto una segnalazione nella quale si lamenta la possibile situazione distorsiva delle ordinarie dinamiche del mercato del grasso animale determinata dalla normativa nazionale in materia di incentivi all'impiego di biomasse per la produzione di biocarburanti, così come rappresentata dall'articolo 33, comma 5, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per tale motivo, con la presente segnalazione adottata nella riunione del 26 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità intende formulare le seguenti considerazioni.

Il citato Decreto Legislativo n. 28/2011 ha recepito a livello nazionale la direttiva 2009/28/CE (c.d. *Renewable Energy Directive*, "RED"), allo stato rappresentante la disciplina comunitaria di riferimento in materia di promozione dell'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Al fine d'incentivare il ricorso alle biomasse per la produzione di carburanti, l'articolo 21, comma 2, RED, ha previsto che, per la dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili, *"il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri carburanti"*. Tale meccanismo, comunemente indicato come *double counting*, costituisce con ogni evidenza un significativo incentivo al ricorso a determinate materie per soddisfare il bilancio energetico dei trasporti nei diversi Stati membri, ai quali è stata lasciata la disponibilità di individuare più precisamente le materie cui riconoscere l'incentivo.

Per quanto riguarda la normativa nazionale vigente, l'art. 2-*quater* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modifiche dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come da ultimo modificato al suo comma 4 dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 28/11, ha stabilito che *"a decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno*

l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4", ovvero "i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa".

L'art. 33, comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/11, dal canto suo, ha dato attuazione al criterio del *double counting* introdotto dalla RED stabilendo che, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del D.L. n. 2/06, "*il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri [...] che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti [...] è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti*".

La dizione della disposizione appena citata ha fatto sì che il suddetto incentivo da *double counting* possa essere applicabile a una pluralità di materie, tra cui il grasso animale (*tallow*, secondo la dicitura adottata nei mercati internazionali), con un conseguente significativo impatto sulle relative quotazioni. Al proposito, l'Autorità richiama il fatto di essere già intervenuta in passato per segnalare come, in sede di riconoscimento di misure d'incentivazione per l'impiego di determinate materie a fini di sostenibilità ambientale, particolare attenzione debba essere riservata all'eventuale valore economico e alle destinazioni d'uso già esistenti di tali materie: ciò in quanto le stesse potrebbero rappresentare *commodities* utilizzabili in determinati settori industriali. Per tale ragione, i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o listini e mercuriali ufficiali dovrebbero tendenzialmente risultare esclusi dall'applicazione d'incentivi per consumi energetici¹.

Nel caso del grasso animale, anche alla luce delle specificazioni contenute nella Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, 2001/C160/02, appare difficoltosa la sua considerazione in termini di residuo o rifiuto, posto che tale materia risulta costituire il prodotto finale di un apposito processo di produzione, a fronte d'impieghi ampi ed eterogenei del grasso animale tanto nel settore alimentare che non alimentare.

Più in generale, l'Autorità ritiene che gli incentivi allo stato previsti per la produzione di carburanti da biomasse troverebbero più efficiente destinazione ove, nella relativa disciplina, venisse opportunamente previsto che possano godere di tali incentivi solo i rifiuti e sottoprodotti che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti a fini energetici: ciò al fine di evitare ingiustificate distorsioni alle naturali dinamiche di mercati già esistenti e autonomamente sostenibili. In tale prospettiva, si auspica pertanto un emendamento dell'articolo 33, comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/11, nella sua forma attualmente vigente.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ Cfr. segnalazione AS102 del 23 ottobre 1997, *Riutilizzo delle biomasse per la produzione di energia*.

AS934 - COMUNE DI PENNE (PE) - SERVIZI DI IGIENE URBANA

Roma, 17 aprile 2012

Comune di Penne

Oggetto: richiesta di parere ex art. 4, comma 3, del Decreto Legge n. 138/2011, pervenuta in data 29 febbraio 2012, relativa all'affidamento dei servizi di igiene urbana.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell'11 aprile 2012, ha preso atto della documentazione fornita dal Comune istante e sulla base della medesima esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legge n. 138/2011.

Come noto, la normativa citata ha stabilito, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'obbligo di inviare all'Autorità la verifica e lo schema di delibera quadro di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 citato, ai fini del rilascio del parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Secondo la disposizione di cui si tratta, le amministrazioni locali, prima di procedere ad eventuali affidamenti in esclusiva di servizi pubblici locali, sono tenute a verificare preventivamente la presenza di spazi per la concorrenza nel mercato tenendo conto comunque della necessità di garantire gli obblighi di servizio pubblico e universale.

Nel caso in esame, alla luce delle informazioni trasmesse e delle valutazioni compiute, si ritiene che l'amministrazione comunale abbia fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione circa la "*sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva*", essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per potersi concludere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.

L'Autorità auspica, in ogni caso, che il diritto di esclusiva connesso alla gestione dei servizi di igiene urbana venga affidato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4 del Decreto Legge n. 138/2011.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS7830 - VODAFONE-DONAZIONE DI 1 EURO ALLA FONDAZIONE VODAFONE

Provvedimento n. 23515

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/7830 del 1° dicembre 2011, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24 e 26, lettera f), del Codice del Consumo, poste in essere dalla società Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, anche Vodafone);

VISTE le comunicazioni pervenute in data 7, 20 e 21 dicembre 2011, con le quali la società Vodafone Omnitel N.V. ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8 del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 21 dicembre 2011, con il quale è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 1, del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 21 marzo 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Vodafone Omnitel N.V. (di seguito anche “Vodafone”) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2011, presenta ricavi per 8.196.452.701 euro.¹

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne l'iniziativa promozionale del professionista, denominata “*Ricarica Insieme*” che, a fronte dell'acquisto di ricariche telefoniche di Vodafone del taglio di 20,00 euro, prevede la donazione di 1 euro alla Fondazione Vodafone Italia.

¹ .Cfr. Bilancio Civilistico Vodafone Omnitel N.V. al 31 marzo 2011, “Ricavi delle vendite e prestazioni”.

3. In particolare, le segnalazioni pervenute da alcuni consumatori a partire dal mese di novembre 2011, anche attraverso la Direzione *Contact Center*, riguardano la decurtazione automatica di 1,00 euro di traffico telefonico, effettuata dal professionista in assenza di qualunque consenso da parte dell'utente, dalle ricariche acquistate tramite i circuiti telematici attivi presso le ricevitorie abilitate e finalizzata a devolvere in beneficenza il relativo importo alla Fondazione Vodafone Italia.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 1° dicembre 2011 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio n. PS/7830, ipotizzando che la condotta della società Vodafone fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 24 e 26, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente e in misura considerevole la libertà di scelta del consumatore medio.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, la Parte è stata invitata a presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché a fornire informazioni e relativa documentazione ritenute utili alla valutazione della pratica commerciale in esame.

6. In data 7 dicembre 2011, Vodafone ha trasmesso una propria memoria difensiva, ha fornito le informazioni richieste nella comunicazione di avvio e, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del Codice del Consumo e dell'art. 8 del Regolamento, ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.

7. In data 12 dicembre 2011, è stata trasmessa al professionista una nuova richiesta di informazioni, cui Vodafone ha fornito riscontro in data 16 dicembre 2011.

8. In data 20 e 21 dicembre 2011, il professionista ha integrato gli impegni comunicati in data 7 dicembre.

9. In data 21 dicembre 2011, l'Autorità ha deliberato di non adottare la misura cautelare ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, e di chiedere a Vodafone la presentazione, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, di un'apposita relazione circa le misure adottate al fine di evitare che, nelle more del procedimento, la pratica commerciale oggetto di contestazione potesse produrre effetti pregiudizievoli a danno dei consumatori.

10. In data 1° febbraio 2012, la Parte ha presentato la relazione circa le misure adottate.

11. In data 29 febbraio 2012, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, a seguito della quale in data 12 marzo 2012 Vodafone ha presentato la memoria conclusiva.

12. In data 21 marzo 2012, l'Autorità, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, ha deliberato una proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie.

2) Gli elementi acquisiti

13. Con memorie pervenute in data 7, 16 e 20 dicembre 2011, Vodafone ha dichiarato che il progetto “*Ricarica Insieme*” è stato preceduto e accompagnato da una serie di iniziative di informazione e comunicazione.

14. In particolare, il professionista ha dichiarato che il lancio della nuova ricarica è stato comunicato a più di quattro milioni di clienti, tramite una campagna informativa realizzata via sms dal 4 ottobre al 5 novembre 2011, con l’invio a circa 4 milioni di clienti del seguente messaggio: “*Nasce Ricarica Insieme: il nuovo taglio da 20 euro. Ricevi 19 euro di ricarica e ne doni 1 a favore di progetti per la cura dei bambini. Per info chiama il 42010*”².

15. Inoltre, l’iniziativa assistenziale sarebbe stata comunicata sia tramite campagne promozionali web e televisive, sia attraverso materiale pubblicitario trasmesso a tutti i canali distributivi e, in particolare, a 118.300 punti vendita costituiti da tabaccherie, edicole e affini³ che erogano il servizio tramite specifici provider⁴.

16. Vodafone avrebbe anche predisposto un’apposita attività di *mystery shopping* per verificare a campione su tutto il territorio nazionale il rispetto delle indicazioni di vendita impartite ai distributori sulle ricariche virtuali, producendo un apposito *report* contenente i risultati dell’attività di monitoraggio.

17. Il professionista ha infine dichiarato che a partire dal giorno 22 dicembre 2011 tutti i clienti che effettuano una “*Ricarica Insieme*” da 20,00 euro ricevono il seguente SMS di conferma: “*Hai ricaricato 19€, donato 1€ per la cura dei bambini. FondazioneVodafone dona con te. Per rimborso invia SMS gratis al 42710 con NO DONO entro 24h*”.⁵

18. Dopo la data del 22 dicembre 2011, risulta agli atti una sola segnalazione, trasmessa in data 12 gennaio 2012, con cui un consumatore ha comunicato di aver effettuato una ricarica da 25,00 euro, avendo scoperto durante l’acquisto che la ricarica da 20,00 euro avrebbe comportato la donazione di un euro.⁶

3) Gli impegni del professionista

19. Con note pervenute in data 7, 20 e 21 dicembre 2011, il professionista ha presentato proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 8 del Regolamento.

20. In particolare, tali impegni prevedono, in riferimento al miglioramento delle procedure interne per la gestione dei reclami: a) il mantenimento, per tutta la durata dell’iniziativa, della procedura di riaccredito di un euro in favore dei clienti che lamentano di aver acquistato la ricarica da 20,00 euro senza l’intenzione di effettuare la donazione; b) la modifica dell’SMS che tutti i clienti che effettuano una “*Ricarica Insieme*” ricevono dopo aver effettuato la ricarica, indipendentemente dal canale utilizzato, con il testo che recita: “*Hai ricaricato 19€, donato 1€ per la cura dei bambini. Fondazione Vodafone dona con te. Per rimborso invia SMS gratis al 42710 con NO DONO entro 24h*”; c) l’introduzione e la diffusione nel canale tabaccherie, edicole e affini di una circolare per

² Cfr. docc. n. 17 e 22 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 20 del fascicolo istruttorio, che riporta le seguenti tipologie di punti vendita: Edicole, Autogrill, Bar-Tavole Calde-Ristoranti & Erg, Bar-Ricevitorie-Agenzie Scommesse, Bar-Ricevitorie Sisal, Tabaccai-Punti Lottomatica, Tabaccai Euronet, ENI.

⁴ Cfr. doc. n. 20 del fascicolo istruttorio, che riporta l’elenco dei seguenti provider: Lottomatica, Sisal, Cogetech ed Euronet.

⁵ Cfr. doc. n. 32 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. doc. n. 36 del fascicolo istruttorio.

informare della possibilità, per il cliente interessato al taglio di ricarica da 20,00 euro, di acquistare in alternativa due ricariche da 10,00 euro; d) il rafforzamento dell'informazione nel canale tabaccherie, edicole e affini, producendo e inviando nuovi materiali sulla "*Ricarica Insieme*"; e) l'inserimento nel sito internet di Vodafone della descrizione della procedura da seguire per ottenere il riaccredito dell'euro decurtato.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

21. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 1° dicembre 2011⁷.

22. A seguito delle iniziative informative poste in essere dal professionista, il consumatore appare in condizione di poter effettuare una scelta consapevole verso il nuovo taglio di ricarica da 20,00 euro (caratterizzato da 1,00 euro devoluto in beneficenza) che è stato appositamente lanciato da Vodafone per la propria iniziativa di solidarietà.

23. Vodafone, infatti, ha realizzato campagne promozionali generalizzate dirette ai consumatori con l'invio di uno specifico sms informativo e tramite telepromozioni. Inoltre, la società ha provveduto a predisporre sia comunicazioni indirizzate ai principali canali distributivi oggetto di contestazione (tabaccherie, edicole e affini), sia sistemi di controllo attraverso attività di *mystery shopping*.

24. Il professionista si è poi impegnato a diffondere, presso i canali delle tabaccherie, edicole e affini, una circolare al fine di informare sulla possibilità, per il cliente interessato al taglio di ricarica da 20,00 euro, di acquistare in alternativa due ricariche da 10,00 euro (oppure una da 5,00 euro e una da 15,00 euro). Vodafone si è, altresì, impegnata a rafforzare l'informazione nei predetti canali, producendo e inviando nuovi materiali sulla "*Ricarica Insieme*" e a inserire, nel proprio sito internet, la descrizione della procedura da seguire per ottenere il riaccredito dell'euro decurtato.

25. L'insieme di tali misure informative adottate dal professionista appare in grado di assicurare al consumatore una scelta consapevole circa il particolare taglio di ricarica con l'effettuazione della donazione di 1,00 euro (a cui Vodafone aggiunge un ulteriore euro a proprio carico per ciascun acquisto).

26. In considerazione, tuttavia, della circostanza che l'acquisto delle "*Ricariche Insieme*" nell'ambito dei canali oggetto di contestazione avviene tramite una rete di circa 118.000 punti vendita diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale (ovvero edicole, autogrill, bar, ristoranti, ricevitorie/ agenzie di scommesse, tabaccherie, ecc.) non possono essere esclusi fisiologici e residuali casi di donazioni non scelte in maniera consapevole dagli utenti a causa di episodici disguidi e imprecisioni degli operatori addetti a effettuare l'operazione telematica di ricarica.

27. Per tali casi Vodafone ha messo a punto un sistema di controllo per ogni ricarica da venti euro che prevede l'invio automatico di un sms che recita: "*Hai ricaricato 19 euro e donato 1 euro per*

⁷ La conferma dell'idoneità delle misure adottate dal professionista per rimuovere l'infrazione appare testimoniata dal fatto che dopo l'implementazione degli impegni non risultano agli atti ulteriori richieste di intervento.

la cura dei bambini. Fondazione Vodafone dona 1 euro con te. Se non vuoi donare Invia sms gratuito con NO DONO al 190”.

28. Tale procedura gratuita di riaccredito, tramite l’invio al numero 42710 nelle 24 ore di un SMS contenente la risposta “*NO DONO*”, permette ai consumatori che abbiano eventualmente subito in modo inconsapevole la decurtazione, di recuperare automaticamente, tempestivamente e senza alcuna spesa l’euro di traffico oggetto di donazione. La medesima procedura di riaccredito è, altresì, prevista attraverso una chiamata al servizio clienti di Vodafone. A questo stesso fine, inoltre, appare orientato il previsto inserimento, nel sito internet di Vodafone, della descrizione della predetta procedura da seguire per l’eventuale richiesta di accredito dell’euro decurtato.

29. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Vodafone Omnitel N.V., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 7, 20 e 21 dicembre 2011;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Vodafone Omnitel N.V., entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità delle modalità di attuazione degli impegni.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXII- N. 17 - 2012

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,
Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Statistica e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
